

(N. 5)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 24 giugno 1948 (Stampato N. 1-Urgenza)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO

IL 25 GIUGNO 1948

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100,
recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, numero 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, è ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avrà efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: o parti di armi, aggiungere le parole: atte all'impiego.

All'articolo 2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego.

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere le parole: o altri congegni micidiali, e dopo le parole: da lui detenuti, aggiungere le parole: legittimamente sino al momento dell'emana- zione dell'ordine.

All'articolo 5, secondo comma, dopo le parole: una parte dell'arma medesima, aggiungere le parole: atta all'impiego.

All'articolo 6, primo comma, alle parole:

da un terzo alla metà, *sostituire le parole:* fino ad un terzo.

Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità.

L'articolo 8 è sostituito col seguente:

Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

L'articolo 9 è sostituito col seguente:

Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le

disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge.

L'articolo 10 è soppresso.

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il Governo è autorizzato a pubblicare in un testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI